

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

REGOLAMENTO GENERALE REDATTO DAL GESTORE SCOLASTICO
E ADOTTATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI (delibera 01/09/2016)
E DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO (delibera 02/09/2016)

Art. 1 - Nella stesura del presente **Regolamento** il Gestore scolastico si è attenuto al rispetto delle leggi e degli ordinamenti dello stato e della scuola, riconoscendo:

- a) il diritto degli studenti ad avere una scuola organizzata in funzione dei loro bisogni formativi;
- b) le competenze e le responsabilità proprie del personale direttivo, docente e non docente;
- c) il ruolo centrale della famiglia nell'educazione e nella formazione dei figli;
- d) la necessità della collaborazione della scuola con la comunità locale e con gli enti territoriali.

Art. 2 - La scuola è luogo di formazione, dialogo, educazione, ricerca ed esperienza sociale mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze, lo sviluppo della coscienza critica e il recupero delle situazioni di svantaggio. Gli studenti vengono informati ed orientati ai valori democratici, alla crescita della persona secondo le potenzialità individuali e al senso di responsabilità.

Art. 3 - All'interno dell'Istituto ciascuna componente con pari dignità e nella diversità dei ruoli opera per garantire il conseguimento dei suddetti obiettivi in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione Italiana, dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e della Carta dei Diritti e delle Responsabilità dei Genitori in Europa.

Art. 4 - Il Piano dell'Offerta Formativa (POF) mira costantemente allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza, al senso di responsabilità ed all'autonomia individuale in vista degli obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

Art. 5 - Il Piano dell'Offerta Formativa è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Gestore scolastico, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dai genitori e dagli studenti attraverso le proprie rappresentanze

Art. 6 - Con l'impegno e il contributo di tutti gli operatori l'Istituto persegue una qualificazione positiva in termini di clima, di progettualità articolata e condivisa, di produttività formativa e di immagine nel segno della libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione e sulla base del reciproco rispetto.

Organi Collegiali

Art. 7 - La scuola, per la sua funzione sociale di sviluppo dell'individuo, garantisce e diffonde la conoscenza e la cultura in ogni suo aspetto per mezzo di tutte le componenti - studenti, docenti, personale non docente, genitori - che contribuiscono al suo funzionamento organico attraverso i rappresentanti negli organi collegiali, oppure attraverso proprie forme organizzative.

Art. 8 - Sono Organi Collegiali dell'Istituto: il Consiglio d'Istituto, la Giunta Esecutiva, il Collegio dei Docenti, i Consigli di Classe.

Art. 9 - Ciascun Organo Collegiale delibera nell'ambito delle competenze previste dalla legge operando in forma coordinata con gli altri OO. CC.

Art. 10 - La assenza (parziale o totale) di una o più componenti nei Consigli di Classe, nel Consiglio d'Istituto e nella Giunta Esecutiva, per la mancata presentazione delle liste alle elezioni o per decadenza o dimissioni ed allorché non sia possibile per esaurimento delle liste provvedere alla surroga, non impedisce il regolare funzionamento degli Organi suddetti.

Art. 11 - Le riunioni degli OO. CC. hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione dei docenti e compatibili con gli impegni di lavoro dei componenti eletti.

Art. 12 - La convocazione degli OO. CC. è disposta con un congruo preavviso, di massima non inferiore a 5 giorni rispetto alla data delle riunioni, salvi i casi di comprovata urgenza valutati dai rispettivi presidenti. In ogni caso tra avviso e convocazione non possono trascorrere meno di 24 ore.

Art. 13 - Le funzioni di segretario sono affidate ad un membro dei vari OO.CC. dai rispettivi presidenti. Segretario dei Consigli di Classe deve essere un docente, segretario della Giunta Esecutiva è il Direttore SGA.

Art. 14 - La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'Organo Collegiale e affissione all'albo; in ogni caso, l'affissione all'albo è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'Organo. La lettera e l'avviso devono indicare il giorno, l'ora, la durata, il luogo della riunione e gli argomenti all'O.d.G.. Di ogni seduta viene redatto processo verbale su apposito registro a pagine numerate, firmato dal Presidente e dal Segretario e proposto all'approvazione nella seduta successiva, salvo il caso di approvazione immediata a conclusione della seduta.

Art. 15 - Le delibere approvate dal Consiglio sono esposte all'albo dell'Istituto.

Art. 16 - Nel caso di aggiornamento della seduta è necessario effettuare una nuova convocazione scritta con le stesse modalità del precedente articolo. La convocazione scritta non è richiesta se tutti i componenti dell'organo sono presenti.

Art. 17 - Non è consentita alcuna forma di presenza di pubblico esterno alle riunioni degli OO. CC., né è consentito l'accesso ai verbali redatti in tali occasioni, ad eccezione di quanto previsto agli artt. 15, 18, 26, 27 e 28 del presente regolamento.

Art. 18 - L'accesso ai verbali delle riunioni degli OO. CC. è consentito a chiunque vi abbia interesse, secondo le procedure e i termini previsti dalla normativa vigente in merito.

- Il Consiglio d'Istituto

Art. 19 - La prima riunione del Consiglio d'Istituto, dopo le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti, è convocata dal Dirigente Scolastico ed è da lui presieduta fino alla elezione del Presidente.

Art. 20 - Il Presidente è eletto, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio d'Istituto, tra i rappresentanti dei genitori. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un Vice Presidente. Tali votazioni avvengono a scrutinio segreto.

Art. 21 - Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente, il quale è tenuto a disporre la convocazione dell'Organo su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso, escluso dal computo il Presidente

Art. 22 - Il Presidente formula l'O.d.G. di sua iniziativa, o su proposta del Presidente della Giunta esecutiva o di un terzo dei membri del Consiglio. A tal riguardo tiene anche conto della durata prevista della riunione. Ogni membro del Consiglio può chiedere, con motivate ragioni d'urgenza, che venga inserito un punto all'O.d.G. fino a tre giorni prima della riunione. Il Presidente, se lo accetta, lo inserisce all'ultimo punto e avverte i membri del Consiglio almeno un giorno prima della seduta. Durante la discussione del punto all'O.d.G. genericamente indicato "Varie ed eventuali" non può essere proposta o approvata alcuna delibera.

Art. 23 - Eventuali modifiche o integrazioni all'O.d.G. possono essere apportate anche all'inizio della seduta solo se risultano presenti tutti i membri del Consiglio. L'inserimento di tali modifiche o integrazioni nell'O.d.G. deve essere approvato all'unanimità.

Art. 24 - Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. In caso di contemporanea assenza di entrambi, la riunione è presieduta dal Consigliere più anziano d'età, prima tratto dalla componente genitori, quindi dalle altre.

Art. 25 - Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Art. 26 - Il Consiglio d'Istituto delibera sugli indirizzi generali del POF e lo adotta e ha competenze sul calendario scolastico.

Art. 27 - Le votazioni si effettuano, di regola, per alzata di mano. Si effettuano a scrutinio segreto, mediante scheda, le votazioni riguardanti persone. Ogni componente ha il diritto di far verbalizzare il proprio motivato dissenso dalla deliberazione adottata dal Consiglio o di far riportare il proprio intervento che deve essere consegnato, seduta stante, al Segretario verbalizzante.

Art. 28 - Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, escludendo dal computo i voti nulli, le schede bianche e/o le astensioni dal voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di votazione palese il Presidente non può astenersi.

Art. 29 - Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo per quanto concerne il programma preventivo, il conto consuntivo e l'impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento della scuola.

Art. 30 - Per l'approfondimento di particolari tematiche il Consiglio d'Istituto può costituire Commissioni apposite che comprendano anche persone non facenti parte del Consiglio stesso.

- La Giunta Esecutiva

Art. 31 - La Giunta Esecutiva si riunisce su convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, per preparare i lavori del Consiglio e per proporre il programma annuale e le eventuali modifiche al programma stesso.

- Il Collegio dei Docenti

Art. 32 - Il Collegio dei Docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto, elabora il Piano dell'Offerta Formativa, adotta i libri di testo, elegge i docenti che compongono il Comitato per la Valutazione del Servizio degli Insegnanti, attribuisce le Funzioni Strumentali al Piano dell'Offerta Formativa

Art. 33 - Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti in servizio ed è presieduto dal Dirigente Scolastico il quale nomina il segretario verbalizzante nella persona di un suo collaboratore.

Art. 34 - Il Collegio si riunisce ogni volta che il Dirigente Scolastico lo ritenga necessario o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta scritta.

Art. 35 - Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Art. 36 - Il Dirigente Scolastico predispone l'O.d.G. di sua iniziativa, o su proposta di almeno un terzo dei membri del Collegio. A tal riguardo tiene anche conto della durata prevista della riunione. Durante la discussione del punto all'O.d.G. genericamente indicato "Varie ed eventuali" non può essere proposta o approvata alcuna delibera.

Art. 37 - Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, escludendo dal computo i voti nulli, le schede bianche e/o le astensioni dal voto nel caso di votazione palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 38 - Le votazioni si effettuano, di regola, per alzata di mano. Si effettuano a scrutinio segreto, mediante scheda, le votazioni riguardanti persone. Ogni componente ha il diritto di far verbalizzare il proprio motivato dissenso dalla deliberazione adottata dal Collegio o di far riportare il proprio intervento che deve essere consegnato, seduta stante, al Segretario verbalizzante.

- I Consigli di Classe

Art. 39 - Sono membri dei Consigli di classe i docenti delle classi interessate, i rappresentanti eletti dei genitori e degli studenti e il Dirigente Scolastico.

Art. 40 - I Consigli di classe sono convocati dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei membri di cui all'Art. 45. Il Dirigente valuta l'opportunità di convocare il Consiglio nel caso di una richiesta presentata congiuntamente o disgiuntamente da parte dei rappresentanti eletti.

Art. 41 - I Consigli di classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico oppure da un docente, membro del consiglio, suo delegato. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal Dirigente Scolastico a uno dei docenti membro del consiglio stesso.

Art. 42 - I Consigli di classe si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. Alle riunioni possono assistere anche gli altri genitori e gli altri allievi della classe nel caso in cui il Consiglio di classe stesso ne ravvisi la necessità di una riunione precedente.

Art. 43 - Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, come pure quelle relative alla valutazione periodica e finale degli alunni, spettano ai Consigli di classe con la sola presenza dei docenti.

Art. 44 - I Consigli di classe hanno competenza anche per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni. A discrezione del Dirigente può essere prevista l'esclusione dalle riunioni convocate per tali provvedimenti dei rappresentanti eletti dei genitori e degli alunni.

Diritti e doveri degli studenti

Art. 45 - Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

Art. 46 - La scuola riconosce e fa proprie le indicazioni presenti nello Statuto degli Studenti e delle Studentesse (DPR 249 del 24.06.98) per quanto riguarda sia i diritti sia i doveri degli studenti.

Art. 47 - La scuola si rende attenta nei riguardi degli studenti impegnati con continuità in attività extrascolastiche sportive, musicali, culturali e di volontariato di qualificante livello.

Art. 48 - La scuola è disponibile ad accogliere studenti stranieri nell'ambito della mobilità studentesca internazionale riservandosi di dar loro le opportune indicazioni per l'inserimento nelle classi, adottando anche uno specifico orario personale sulla base anche del grado di preparazione nelle singole discipline.

Art. 49 - Gli studenti hanno il diritto di esprimere liberamente le loro idee, di esporre le proprie esigenze anche attraverso consultazione referendaria, di organizzarsi per realizzare progetti e proposte e di disporre, nei limiti delle strutture e degli impegni di servizio del personale docente e non docente, di locali e di tempi adeguati per assemblee ed incontri e per attività di ricerca e di studio.

Art. 50 - Previa autorizzazione del Dirigente Scolastico gli studenti hanno diritto di affiggere, negli appositi spazi, manifesti e comunicati di carattere culturale o informativo.

Art. 51 - Gli studenti hanno il diritto e il dovere di partecipare in modo attivo, consapevole e responsabile alla vita dell'Istituto attraverso la conoscenza:

- del presente **Regolamento** e del **Piano dell'Offerta Formativa**;
- dei criteri di valutazione e correzione;
- dei tempi di consegna dell'esito delle verifiche scritte, orali e grafiche;
- delle modalità di recupero;
- dell'esistenza di percorsi individualizzati di apprendimento per gli studenti disabili autorizzati alla frequenza.

Art. 52 - I Consigli di classe concordano modalità atte ad evitare la sovrapposizione di più verifiche in una sola giornata o la concentrazione di eccessive verifiche in una settimana.

Art. 53 - La valutazione delle verifiche viene comunicata di norma entro 15 giorni nel caso di prove scritte ed immediatamente dopo le prove orali.

Art. 54 - L'Istituto assicura interventi integrativi e di sostegno agli studenti sulla base dello sportello didattico attivato in orari pomeridiani o da concordare (sportello help).

Art. 55 - Regolamento UDITORI - La scuola, per prevenire la dispersione scolastica ed in applicazione del Progetto PTOF "Aggiungi un posto a scuola", e previa valutazione dei casi, dà la possibilità di iscrizione come studenti uditori ai corsi e per tutte le classi dell'istituto per coloro che siano in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione alla scuola stessa o siano in possesso di un titolo di studio idoneo.

Per essere ammessi come uditori è necessario essersi ritirati dalla scuola frequentata in precedenza nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa.

Il consiglio di classe delibera l'ammissione dello studente alla frequenza della classe richiesta in qualità di uditore. E' indispensabile tale deliberazione.

Lo studente uditore può essere ammesso anche nel corso dell'anno. L'uditore sarà quindi ammesso agli esami di idoneità che si svolgono una volta l'anno, generalmente nel mese di settembre.

Lo studente uditore ha la facoltà di assistere alle lezioni impartite all'interno della classe a cui viene assegnato, senza che ciò pregiudichi la regolare attività didattica riferita agli allievi regolarmente iscritti.

Ha inoltre facoltà di sostenere prove di verifica ma non sarà soggetto a valutazione né in corso d'anno né a fine anno scolastico.

Lo studente uditore è obbligato a rispettare le prescrizioni sancite nel regolamento d'istituto e le istruzioni impartite dal docente della classe durante le lezioni.

In caso di annotazione disciplinare, il consiglio di classe potrà valutare la sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni; in caso di recidiva sarà deliberata la definitiva esclusione dalle lezioni.

L'uditore deve presenziare alle lezioni per l'intero arco della giornata, secondo l'orario di lezione o secondo gli accordi presi col consiglio di classe tranne che per documentabili esperienze di lavoro o di salute. Il docente annoterà sul registro di classe l'assenza giornaliera dell'uditore e l'entrata e l'uscita dello stesso se non coincidenti con l'inizio e il termine delle lezioni. Non è richiesta la giustificazione di assenze o ritardi se maggiorenne, se minorenni è richiesta la giustificazione da parte di uno dei genitori o da chi ne fa le veci che ha firmato la domanda di ammissione come uditore.

Art. 56 - Gli studenti hanno il diritto di apprendere i doveri che li riguardano e di essere informati sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola. Le informazioni vengono diffuse tempestivamente mediante circolari, dettate dall'insegnante della lezione o affisse in punti ben visibili dell'Istituto.

Art. 57 - Gli studenti sono tenuti a mantenere durante tutta la permanenza a scuola un contegno decoroso e consono alla dignità dell'Istituto che li ospita. La disciplina è affidata all'autocontrollo degli studenti stessi ed alla vigilanza di tutti gli operatori scolastici, che sono obbligati a segnalare eventuali mancanze al Dirigente Scolastico.

Art. 58 - Gli studenti sono tenuti a partecipare alle periodiche esercitazioni volte all'acquisizione di automatismi comportamentali nelle varie situazioni di emergenza. E' affissa nei locali della scuola, nei corridoi e nelle aule opportuna e chiara segnaletica secondo le norme vigenti.

Art. 59 - Gli studenti condividono la responsabilità di rispettare, di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 60 - Il diritto allo studio e ad un percorso di formazione omogeneo e coerente implica il dovere della frequenza regolare dei corsi curricolari e di tutte le altre attività svolte durante l'orario scolastico. L'irregolarità nella frequenza sarà presa in considerazione dal Consiglio di Classe come elemento di valutazione del percorso formativo.

Art. 61 - Gli studenti sono tenuti a essere puntuali all'inizio di ogni lezione. I ritardatari possono essere accolti in classe solo con l'autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato. Le uscite anticipate sono del tutto eccezionali ed autorizzate dal Dirigente Scolastico.

Art. 62 - Durante le lezioni non si può lasciare l'aula senza grave motivo e senza il permesso dell'insegnante responsabile.

Art. 63 - Nel cambio dell'ora, qualora non sia previsto il trasferimento della classe in un'altra aula specifica, gli studenti rimangono nella propria aula. Ogni classe utilizza i servizi del corridoio di riferimento.

Art. 64 - Qualora uno studente si trovi in stato di malessere tale da non poter più seguire la lezione, il docente dell'ora provvede a far chiamare il collaboratore scolastico addetto al piano, che assiste l'interessato e informa la segreteria. La scuola provvede, se ritenuto opportuno o necessario, a contattare immediatamente la famiglia ed eventualmente il Pronto Soccorso Ospedaliero.

Art. 65 - In caso di incidente in ambito scolastico l'insegnante responsabile o incaricato della vigilanza provvede alla denuncia dell'accaduto, secondo la prevista prassi assicurativa.

Art. 66 - Gli studenti che hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica possono allontanarsi dalla scuola secondo le modalità previste dalla C.M. 18 gennaio 1991, n. 9.

Art. 67 - Per l'accesso e l'utilizzo delle aule speciali, della strumentazione, della biblioteca e delle palestre ci si deve attenere agli appositi regolamenti affissi nei locali stessi e la cui presa di visione è tassativa. Eventuali modifiche o aggiornamenti saranno diffusamente e tempestivamente notificati.

Art. 68 - I telefoni cellulari devono rimanere spenti durante le attività didattiche.

Art. 69 - E' rigorosamente proibito fumare all'interno dell'edificio.

Rapporti scuola-famiglia

Art. 70 - Il libretto personale consegnato all'inizio dell'anno ad ogni studente costituisce il mezzo ordinario di comunicazione fra scuola e famiglia.

Art. 71 - Il Dirigente Scolastico riceve i genitori secondo un orario reso pubblico all'inizio dell'anno scolastico.

Art. 72 - I docenti si rendono disponibili per maggiori informazioni sul profitto e sul comportamento nel giorno e nell'ora stabiliti per il ricevimento e notificati alla famiglia.

Art. 73 - Nel corso dell'anno scolastico sono previsti due ricevimenti pomeridiani con la presenza di tutti i docenti in date decise dal Collegio dei Docenti.

Art. 74 - Notizie riservate sono comunicate alle famiglie mediante lettera o convocazione dei genitori.

Art. 75 - Il Dirigente Scolastico è tenuto ad informare tempestivamente le famiglie in caso di uscita anticipata o di ingresso posticipato di una intera classe.

Art. 76 - La scuola non risponde di eventuali smarrimenti o furti di denaro o di oggetti lasciati incustoditi.

Art. 77 - Le richieste di uscita anticipata e di ingresso posticipato vanno presentate al Dirigente Scolastico (o a un suo delegato) e possono essere concesse nell'ultimo mese di ogni quadrimestre solo per ragioni assai gravi. Il ritardo e le assenze prive di seria e grave motivazione saranno segnalati alle famiglie mediante il libretto e/o per lettera. Le documentate situazioni che impediscono in modo permanente l'ingresso in orario o che impongono l'uscita anticipata dalle lezioni sono valutate dal Dirigente Scolastico.

Provvedimenti disciplinari (vedi regolamento di disciplina allegato)

Art. 78 - Le sanzioni per mancanze disciplinari devono ispirarsi ai principi della finalità educativa, della responsabilità individuale, della trasparenza e proporzionalità, della riparazione del danno. E' sempre possibile la conversione della sanzione nello svolgimento di attività in favore della scuola. Potrà essere inoltre attuato un intervento rieducativo, basato sulla trasmissione di informazioni relative alle disposizioni di legge e di nozioni di educazione civica.

Art. 79 - I comportamenti che possono configurare mancanze disciplinari sono:

- Venir meno ai doveri di impegno nello studio e di corretta partecipazione alle attività scolastiche;
- Utilizzare, durante le ore di lezione e in modo particolare durante le verifiche, supporti tecnologici individuali informatici e telematici senza la preventiva autorizzazione del docente;
- Tenere atteggiamenti offensivi nei riguardi dei compagni e del personale dell'Istituto;
- Assentarsi in modo ingiustificato dalle lezioni;
- Sporcare e/o danneggiare attrezzature, suppellettili e ambienti della scuola;
- Creare pericoli per la propria e l'altrui incolumità fisica.

Art. 80 - La persona che individua la mancanza, o che ne viene a conoscenza, deve darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.

Art. 81 - Il docente non può allontanare per mancanza disciplinare un allievo dalla classe, stante l'obbligo della vigilanza che rimane comunque a suo carico.

Art. 82 - Il Dirigente Scolastico, considerata l'entità della mancanza segnalata, valuterà l'opportunità di richiamare l'allievo/a verbalmente o per iscritto, oppure di convocare il Consiglio di classe per una eventuale sanzione maggiore nelle modalità richiamate all'Art. 49.

Art. 83 - Nessun allievo potrà essere sottoposto a sanzione senza aver avuto la possibilità di esporre le proprie ragioni alla presenza, se minorenni, dei genitori o degli esercenti la patria potestà.

Art. 84 - Ferma restando la possibilità di sanzioni disciplinari ed anche di denuncia penale, eventuali danni alle attrezzature e alle suppellettili devono essere risarciti dai responsabili.

Art. 85 - Contro le sanzioni disciplinari di cui agli articoli precedenti è possibile presentare ricorso alla Giunta Esecutiva entro il termine fissato nella lettera di comunicazione della irrogazione.

Funzionamento della biblioteca e dei laboratori

Art. 86 - L'Istituto riconosce la validità dell'uso della biblioteca e dei laboratori e si impegna a reperire le risorse materiali ed umane per un loro adeguamento costante alle esigenze didattiche.

Art. 87 - Il Collegio dei Docenti, all'inizio di ogni anno, programma l'uso della biblioteca e dei laboratori e ne nomina i responsabili cui è affidato il materiale in dotazione.

Art. 88 - Il responsabile della biblioteca fissa l'orario di consultazione e di prestito.

Art. 89 - Il prestito di libri e di altro materiale presente in biblioteca è consentito agli studenti, ai loro genitori e a tutto il personale scolastico. In casi sottoposti alla valutazione del bibliotecario il prestito può essere concesso anche ad operatori esterni ed ex-allievi

Art. 90 - Il prestito ha inizio nel mese di settembre e termina il 30 maggio. Entro tale data deve avvenire la restituzione di tutti i volumi. Può essere fatta eccezione per gli allievi impegnati negli esami di stato.

Art. 91 - Si possono prendere a prestito due opere per volta, per un periodo massimo di un mese. Sono esclusi dal prestito i dizionari, le enciclopedie e i volumi di particolare pregio artistico, tranne nei casi di immediato utilizzo durante le ore di lezione.

Art. 92 - Chi non riconsegna l'opera nel tempo stabilito è sospeso temporaneamente dal prestito; chi la riconsegna deteriorata è obbligato a risarcire il valore attualizzato dell'opera stessa, oltre ad un'eventuale ulteriore ammenda a discrezione del responsabile della biblioteca in caso di dolo.

Art. 93 - La biblioteca si qualifica come centro di promozione culturale all'interno dell'istituto. Opportune iniziative, anche d'intesa con gli Enti locali o con altre associazioni, possono essere attuate con il coordinamento del bibliotecario, dopo aver acquisito il parere favorevole del Consiglio d'Istituto.

Art. 94 - L'uso dei laboratori può essere concesso anche ad associazioni o enti esterni in base a contratti stipulati nel rispetto della normativa vigente.

Vigilanza sugli allievi

Art. 95 - La normale vigilanza sugli allievi durante l'ingresso e la permanenza a scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima, è svolta dal personale docente. L'accompagnamento e il controllo durante lo spostamento dalle aule scolastiche alle palestre ed ai laboratori e viceversa sono di competenza degli insegnanti della disciplina interessata e, in secondo luogo, di altro personale docente a disposizione. Il Dirigente Scolastico incarica gli insegnanti responsabili della vigilanza durante le altre attività integrative e complementari.

Art. 95 - La vigilanza può essere affidata al personale non docente, come indicato all'Art. 114 del presente regolamento.

Art. 96 - Non esiste obbligo di vigilanza sugli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica e che, pur avendo scelto di allontanarsi dalla scuola, rimangono all'interno dell'edificio. In questo caso comunque non possono aggirarsi liberamente nell'edificio ma devono fermarsi in un locale opportunamente indicato.

Art. 97 - In caso di sciopero proclamato dal personale della scuola il Dirigente Scolastico è tenuto a rispettare le norme previste in particolare per quanto riguarda la vigilanza sui minori.

Art. 98 - Nel periodo antecedente l'inizio delle lezioni mattutine, come pure in quello intercorrente tra il termine delle lezioni mattutine e l'inizio delle attività pomeridiane, gli alunni non possono utilizzare le aule ed i corridoi di riferimento, ma fruiscono degli spazi relativi all'ingresso e di quelli esterni all'edificio, mantenendo un comportamento sempre corretto e responsabile.

Pubblicità del bilancio della Scuola

Art. 99 - E' un bilancio che segue criteri civilistici (Conto economico e stato patrimoniale) viene redatto secondo le specifiche normative fiscali cui il Gestore è soggetto. E' opportuno che venga redatto nelle forme di "bilancio preventivo" (prima che inizi un nuovo esercizio) e di "bilancio consuntivo" (al termine dell'esercizio). Deve essere redatto dal Gestore dell'istituzione.

Per le istituzioni comprensive di più gradi e ordini di scuole dipendenti da un unico gestore può essere redatto un solo bilancio o, in alternativa, bilanci distinti per ciascun tipo di scuola. Nel primo caso la relazione degli amministratori dovrà evidenziare i criteri per l'indicazione dei costi promiscui.

Deve essere conforme alle regole della pubblicità legale e comunque accessibile a chiunque nella scuola vi abbia interesse, secondo modalità indicate nel Regolamento d'Istituto (*deposito in Segreteria a disposizione delle diverse componenti della comunità scolastica*). Per prenderne visione è necessario avanzare una richiesta scritta da depositare in segreteria con allegata fotocopia del documento di identità e l'indicazione del ruolo svolto all'interno della comunità scolastica. Non è possibile estrarne copia).

Può essere ricavato attraverso una disaggregazione analitica delle voci del bilancio generale (*contabilità separata relativa alle attività commerciali o diverse*) dell'Ente Gestore.

Può essere formato, nel rispetto di criteri oggettivi e omogenei nel tempo, secondo una rappresentazione libera, corredata da una relazione o nota integrativa redatta dagli amministratori nella quale sono indicati i principali risultati e le caratteristiche dell'andamento gestionale della scuola.

Deve indicare la periodicità (*anno solare*).

Norme generali

Art. 100 - Il Dirigente Scolastico, su incarico del Consiglio d'Istituto, ricerca le opportune intese con il Comune, con la Provincia e con le altre scuole per la definizione dei criteri di uso delle palestre e degli impianti sportivi.

Art. 101 - Nella scuola non è consentita la propaganda scritta od orale di movimenti o di partiti politici.

Art. 102 - Appositi spazi murali sono messi a disposizione delle varie componenti della scuola. Qualsiasi affissione deve essere preventivamente approvata dal Dirigente Scolastico per l'accertamento di eventuali responsabilità di natura penale e civile.

Art. 103 - Le eventuali modifiche o integrazioni al presente regolamento devono essere deliberate dal Consiglio d'Istituto a maggioranza di due terzi dei suoi componenti effettivi. Le richieste in tal senso possono essere avanzate dal Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei Docenti, dalla Giunta Esecutiva a maggioranza semplice dei membri, da almeno un terzo dei membri del Consiglio d'Istituto. Richieste possono essere fatte pervenire al Consiglio d'Istituto da parte del Comitato degli studenti, da quello dei genitori e dall'assemblea del personale ATA.

Art. 104 - Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

ROMA, 02/09/2016

IL GESTORE SCOLASTICO
(Massimo De Luca)